

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 02.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con lettera in data 2.1.2010 il ricorrente ha presentato un reclamo alla resistente lamentando che:

- il 19.12.2009 alle ore 20,33 ha iniziato la procedura per un prelievo bancomat, presso l'ATM dell'intermediario, per euro 140,00 e dopo aver digitato i dati richiesti ha subito la "cattura" della carta senza che gli fossero erogate le banconote;
- il successivo 22 dicembre gli è stato addebitato il suddetto importo sul proprio conto corrente intrattenuto con altra banca.

Ha chiesto, quindi, alla resistente, in conseguenza del malfunzionamento dell'apparecchiatura, lo storno della descritta operazione, in pari valuta, in quanto non eseguita materialmente.



L'intermediario ha dato riscontro con lettera del 25.1.2010 comunicando l'impossibilità di procedere al rimborso "poiché il movimento contestato risulta effettuato con la digitazione del codice segreto e completa erogazione delle banconote" e soggiungendo che, trattandosi di operazione eseguita con carta di altro istituto di credito, la pratica doveva essere istruita con la banca del ricorrente.

L'interessato ha quindi proposto ricorso pervenuto il 23.3.2010 con il quale, nel richiamare quanto già dedotto nel reclamo e nel riferire sul suo mancato accoglimento, ha aggiunto che:

- il 21.12.2009 si è recato allo sportello della resistente e alla richiesta di restituzione della carta gli è stato risposto che la stessa sarebbe stata inviata per posta alla sua banca;
- l'ATM, al momento della "cattura" della carta ha interrotto l'operazione che avrebbe invece dovuto concludersi con la restituzione della carta e poi con l'erogazione del denaro e il rilascio della ricevuta.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni pervenute il 29.4.2010 precisando che:

- i dati emergenti dall'analisi del "log" informatico dell'operatività registrata dallo sportello in questione espongono alle ore 20,33 del 19.12.2009 l'avvenuta autorizzazione al prelievo richiesto con la carta del ricorrente e alle ore 20,34 il perfezionamento dell'operazione con l'erogazione di due banconote da euro 50 e di due banconote da euro 20;
- nessuna anomalia è stata registrata in corrispondenza di detta operazione, collocata tra una effettuata alle 20,22 e un'altra alle 20,36, entrambe con l'utilizzo di altre carte;
- nessuna evidenza informatica ha confermato la lamentata "cattura" della carta da parte dell'apparecchiatura;
- nessuna eccedenza di contante è stata riscontrata in sede di "quadratura" dell'apparecchiatura medesima.

L'intermediario ha quindi concluso per l'inaccogliabilità del ricorso, ribadendo che la questione potrebbe essere riproposta dal ricorrente nei confronti dell'istituto presso il quale gli è stata rilasciata la carta.

Diritto

La questione oggetto di ricorso attiene alla contestazione del trattenimento, presso uno sportello automatico della resistente, della carta bancomat del ricorrente, emessa da altro istituto, nel corso di un'operazione di prelievo alle ore 20,33 del 19.12.2009 conclusasi senza erogazione delle banconote.

La resistente oppone che le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso cui il ricorrente ha eseguito l'operazione dimostrano che quest'ultima si è conclusa con l'erogazione delle banconote e che non vi è stata la "cattura" della carta.

In questa situazione di contrasto va rilevato, in via preliminare, che la gestione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie è di competenza della resistente e quindi è infondata l'affermazione secondo cui il ricorrente dovrebbe riproporre le proprie istanze all'istituto presso cui gli è stata rilasciata la carta utilizzata.

Ciò premesso, si rileva che alle evidenze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente da apparecchiature del genere di quella utilizzata per l'operazione in contestazione, non può riconoscersi valore di prova piena ed esclusiva, come invece era previsto in passato dalla clausola contenuta nelle norme bancarie uniformi, poi eliminata per palese contrasto con l'art. 2698 cod. civ..

Si osserva, quindi, che le suddette risultanze informatiche delle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura in questione costituiscono un documento assimilabile ai libri contabili i quali, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., possono costituire prova soltanto tra imprenditori.

Da ciò discende che nel caso di specie occorre valutare se le risultanze stesse, in concorso con altri elementi, possano considerarsi attendibili, considerato il contestato malfunzionamento dell'apparecchiatura che il ricorrente pone a base della lamentata mancata erogazione delle banconote.

Ora, dalle evidenze informatiche allegate dalla resistente risulta che, contrariamente a quanto da essa affermato secondo cui "nessuna anomalia venne registrata in corrispondenza dell'operazione, che si collocò tra un'operazione effettuata alle 20,22 ed una effettuata alle 20,36, ovviamente entrambe con l'utilizzo di altre carte", l'apparecchiatura in questione ha registrato una "segnalazione anomalia di flusso" alle ore 20,22.15, immediatamente quindi prima della registrazione dell'autorizzazione al prelievo richiesto dalla carta del ricorrente, ed un'altra "segnalazione anomalia di flusso" alle ore 20,36.55 che

si è collocata subito dopo l'operazione effettuata alle 20,36 alla quale fa riferimento l'intermediario.

Va, inoltre, rilevato che la resistente non contesta specificamente il trattenimento della carta lamentato dal ricorrente, ma si limita ad affermare che "nessuna evidenza informatica conferma la riferita 'cattura' della carta da parte dell'apparecchiatura". Né è contestata l'affermazione del ricorrente di essersi recato il 21.12.2009 allo sportello della resistente e di aver chiesto la restituzione della carta, apprendendo che sarebbe stata inviata per posta alla sua banca.

Ultimo, ma non meno importante, è il rilievo che l'intermediario non ha fornito alcun documento probatorio sulla prima "quadratura di cassa" eseguita sull'apparecchiatura dopo l'operazione in contestazione, ma si è limitato ad affermare che nessuna eccedenza di contante è stata riscontrata in sede di "quadratura" dell'apparecchiatura medesima.

Alla stregua di quanto precede il Collegio ritiene che siano configurabili, nella specie, significativi, univoci e convergenti elementi presuntivi che, complessivamente valutati, inducono a ritenere provato, sia pur indirettamente, il fatto dedotto dal ricorrente a fondamento della sua pretesa .

Il ricorso è da ritenersi, pertanto, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE